



N. SENT.  
N. 16/2012 I.F.  
N. **20/2012** FALL.  
N. CRON.  
N. REP.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati:

dott.ssa	Alessandra BOTTAN GRISELLI	Presidente
dott.	Gianfranco PELLIZZONI	Giudice relatore
dott.	Mimma GRISAFI	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

dichiarativa di fallimento della società

**“ A S.P. A.”**

con sede legale e unità locale (ufficio con deposito o magazzino,  
ufficio

**SENTENZA**  
**DICHIARATIVA**  
**DI F** il giudice estensore  
dott. Gianfranco  
PELLIZZONI

legalmente rappresentata dall'amministratore unico;

vista l'istanza presentata da ;

esaminata la documentazione allegata al ricorso ed assunte le opportune informazioni;

disposta la riunione fra i procedimenti per la dichiarazione di fallimento e quello previsto dall'art. 182 bis, sesto comma l. fall.;

udita la relazione del Giudice dott. Gianfranco PELLIZZONI ;

sentite le parti;

letta la memoria integrativa depositata in udienza dalla debitrice e i relativi allegati

rilevato che la società debitrice ha presentato in data 14.03.2012, dopo il

deposito delle richiamate istanze di fallimento, domanda ai sensi dell'art. 182 bis, sesto comma, legge fall. volta ad ottenere da parte del Tribunale il provvedimento di cui al settimo comma dell'art. 182 bis, che disponga il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive e di acquistare titoli di prelazione se non concordati sui beni del debitore, con assegnazione del termine per il deposito del ricorso per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, sull'assunto che erano in corso serie trattative con l'80% dei creditori tese al raggiungimento di un accordo per la ristrutturazione dei debiti, concretantesi in un piano volto al pagamento – anche mediante accollo - di tutti i debiti nei confronti dei dipendenti, di quelli fiscali e previdenziali e dei contratti di locazione e leasing e con riserva di proprietà in corso, del 25% debito relativo al contributo regionale ex legge n. 4/05 ( o comunque relativo accollo), oltre che dei crediti privilegiati nella misura del 25% ( agenti ) e del 30 % ( professionisti e artigiani) del solo capitale e del pagamento del 10 % degli altri creditori chirografari comprese le banche e dell'integrale pagamento dei creditori residui non partecipanti all'accordo per € 3.518.542,94, mediante la messa a disposizione da parte della società B spa della somma di € 6.050.000,00 ( anche mediante accollo), sufficiente a garantire l'attuazione del piano medesimo;

considerato che il Tribunale - verificata la completezza della documentazione depositata con la predetta istanza - ha fissato l'odierna udienza per l'audizione delle parti e segnatamente dei creditori istanti e degli altri creditori all'uopo informati;

rilevato che le istanze di fallimento e il relativo procedimento non possono essere sospese dalla presentazione della proposta di un accordo di ristrutturazione dei debiti, al pari di ogni altra azione esecutiva

e cautelare del singolo creditore, né tantomeno dalla presentazione del ricorso volto a ottenere la sospensione delle azioni esecutive e cautelari e la concessione del termine per il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 bis l. fall., non solo perché la norma non contiene alcun riferimento letterale ai ricorsi per la dichiarazione di fallimento, ma alle sole azioni esecutive o cautelari, ma anche perché la ratio della novellata disciplina è volta ad impedire che nel tempo intercorrente fra la predisposizione del piano e il raggiungimento dell'accordo e il suo deposito in Tribunale ai fini dell'omologazione singoli creditori possano acquisire posizioni preferenziali sul patrimonio del debitore, impedendo di fatto la possibilità di dare esecuzione all'accordo volto a comporre l'insolvenza, privilegiando in tal modo tale ultimo interesse di natura - tuttavia - sempre privatistica, sul contrapposto interesse dei singoli creditori a veder soddisfatte le loro ragioni in sede di esecuzione individuale o mediante costituzione di specifiche garanzie reali, senza peraltro incidere sul diverso e preminente interesse di natura pubblicistica che il debitore insolvente venga assoggettato a fallimento, risultando estromesso dal mercato, atteso che la procedura fallimentare mantiene uno carattere latamente inquisitorio e pubblicistico caratterizzato non solo dall'interesse indistinto di tutti i creditori a veder soddisfatte le loro ragioni in sede concorsuale, ma anche dell'economia nazionale in generale, rappresentato dalla circostanza che il P. M. è sempre legittimato a promuovere l'istanza di fallimento ove vi siano ragioni di interesse generale da tutelare ( cfr. da ultimo in tal senso Appello Milano, 26.05.2011, in il caso.it e Trib. Milano, 10.11.2009, in Fall., 2010, 195);

rilevato in particolare che - come già in precedenza affermato da questo Tribunale - fra procedura di omologazione dell'accordo di ristrutturazione

dei debiti e la procedura di fallimento vi è reciproca indifferenza, nel senso che nella pendenza del procedimento di omologazione i creditori che non partecipano all'accordo sono indubbiamente legittimati a presentare istanza di fallimento del debitore proponente ( come legittimato appare essere sempre d'ufficio il Pubblico Ministero ), mentre nella pendenza della procedura per la dichiarazione di fallimento il resistente può depositare nella cancelleria del Tribunale l'accordo di ristrutturazione dei debiti, al fine di ottenerne l'omologazione ( o anche la richiesta di inibitoria delle azioni esecutive e cautelari e il termine per il deposito dell'accordo), senza tuttavia che la presentazione di tali istanze comporti l'improcedibilità della dichiarazione di fallimento, dovendo solamente le due procedure essere riunite e trattate congiuntamente, dato che la proposta di accordo sulla ristrutturazione dei debiti può incidere sulla valutazione dello stato di insolvenza, essendo quest'ultimo strumento alternativo al fallimento, solamente ove si dimostri che l'accordo proposto sia atto a superare lo stato di crisi aziendale o la vera e propria insolvenza, comportando solo in questo caso l'archiviazione delle domande di fallimento ( v. Trib. Udine, 22.06.2007, in Unijuris.it e Fall., 2008, 701 ) ;

rilevato che in tale ipotesi il Tribunale deve pertanto verificare eventualmente anche solo in sede deliberativo cautelare - se l'accordo proposto sia o meno idoneo ad eliminare l'insolvenza, vale a dire deve verificare se l'accordo raggiunto ( o da raggiungere ) con la maggioranza qualificata dei creditori, nel liberare risorse consenta il regolare soddisfacimento dei creditori estranei, e quindi il loro integrale pagamento nei normali termini stabiliti dalle parti contraenti, analogamente a quanto previsto nell'ipotesi del pactum de non petendo, dovendo il piano essere atto a dimostrare la concreta prevenzione o

rimuovibilità dell'insolvenza, al fine della continuazione della vita dell'impresa, avendo al riguardo la Suprema Corte più volte affermato la legittimità del pactum de non petendo ( v. Cass., 8.02.1989, n. 795, 22.10.1992, n.11722 e 19.11.1992, n. 12383, che subordinava la validità del patto, ai fini dell'efficacia rimotiva dello stato di dissesto, all'unanimità dei consensi e altra risalente pronunzia, in cui invece si affermava che l'assenza di unanimità dei consensi non doveva ritenersi preclusiva della rimozione dell'insolvenza, a condizione che il debitore fornisse la prova che tale situazione era venuta a cessare, in conseguenza dell'accordo con una parte del ceto creditorio - cfr. sul punto Cass. 26.10.1990, n.1349 – e sull'assimilabilità degli accordi di ristrutturazioni del debito sul piano sostanziale al pactum de non petendo ancora Trib. Udine, 22.06.07, cit. e Trib. Milano, 23.01.2007, in Fall., 2007, 702);

considerato pertanto che anche nell'ipotesi di presentazione della sola istanza cautelare di cui al sesto comma dell'art. 182 bis l. fall – in pendenza di istanze di fallimento già in avanzata fase istruttoria, come nel caso in esame, il Tribunale deve valutare alla luce del piano proposto e della serietà delle trattative avviate con il ceto creditorio, se gli accordi prospettati siano in grado di rimuovere l'insolvenza consentendo all'impresa di superare la crisi, oppure se gli stessi non consentano di superare una insolvenza ormai irreversibile, procedendo ad una verifica anche di carattere sostanziale sull'idoneità del piano a risolvere i problemi aziendali, consentendo la soddisfazione dei creditori estranei agli accordi nei termini usuali, atteso che l'inibitoria di cui all'articolo 182 bis, comma 6, legge fallimentare, pur essendo un provvedimento cautelare emesso all'esito di un giudizio a carattere sommario e di natura prognostica, non può fondarsi su un controllo

esclusivamente formale in ordine alla sussistenza della documentazione richiesta, ma deve essere esteso ad una verifica anche di carattere sostanziale della ricorrenza dei presupposti per pervenire ad un accordo di ristrutturazione con le maggioranze richieste e delle condizioni atte ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei ( cfr. in senso conforme Trib. Roma, 13.03.2012, in il caso. It e Trib. Roma, 4.11.2011, in Unijuris. it);

rilevato sotto tale profilo che già con l'istanza ex art. 182 bis sesto comma volta ad ottenere l'inibitoria ( e in particolare in modo ancor più pregnante quando pendano istanze di fallimento) il debitore deve allegare non solo la prova della pendenza delle trattative e gli altri documenti richiesti dalla norma, ma anche la " proposta di accordo " che in tende sottoporre ai creditori e quindi l'accordo di ristrutturazione dei debiti completo in tutti i suoi elementi, corredato dalla sua autocertificazione e dalla relazione del professionista che attesti l'idoneità della stessa proposta a rimuovere lo stato di insolvenza o di crisi e la veridicità dei dati aziendali, sulla cui base ha instaurato le trattative con il ceto creditorio, dovendo in tale fase mancare solamente la formalizzazione dell'accordo con i creditori, essendo pendenti le relative trattative, al fine di consentire al Tribunale un giudizio se pur necessariamente sommario di natura prognostica sulla sua idoneità a rimuovere lo stato di dissesto, non potendo certamente il Tribunale basarsi su dati incompleti o parziali, sospendendo la decisione sulle istanze di fallimento in attesa che il piano prenda forma compiuta; ritenuto pertanto che in tale contesto assume rilevanza decisiva la relazione del professionista, il quale è tenuto ad attestare la veridicità dei dati aziendali nonostante tale attestazione non sia espressamente richiamata dalla norma citata, in quanto il controllo e la conseguente

assunzione di responsabilità dell'attestatore in ordine alla veridicità dei dati contabili costituisce il presupposto logico e fattuale indefettibile della successiva valutazione di attuabilità o di fattibilità del piano, anche perché la natura cautelare del procedimento volto ad ottenere l'inibitoria di cui all'articolo 182 bis, comma 6, legge fallimentare, e, quindi, la celerità che lo contraddistingue, appaiono difficilmente conciliabili con eventuali supplementi istruttori in ordine ai requisiti di fattibilità dell'accordo ( cfr. in tal senso ancora Trib. Roma, 13.03.012, cit., Trib. Piacenza, 2.03.011, in Unijuris. It e sulla necessità che l'esperto attesti anche la veridicità dei dati aziendali, cfr. ancora Trib. Udine, 22.06.07, cit. e Trib. Milano, 10.11.09, cit.);

considerato che nel caso in esame pur avendo la A depositato sul piano formale tutta la documentazione richiesta dalla legge e segnatamente, la documentazione di cui all'art. 161, 1° e 2° c. l. fall., oltre alla proposta di accordo vero e proprio, l'autocertificazione dell'imprenditore e la dichiarazione del professionista, il piano proposto appare alquanto sommario e carente in alcuni aspetti essenziali e tale da non consentire al Tribunale di valutare compiutamente la sua idoneità a superare lo stato di conclamata ed ammessa insolvenza in cui versa l'impresa debitrice e la stessa relazione del professionista non appare avere i requisiti previsti dall'art. 182 bis l. fall, non solo perché non vi è alcuna attestazione della veridicità dei dati aziendali, mancando una formale dichiarazione in tal senso, con cui il professionista incaricato si assuma sia nei confronti dell'imprenditore con responsabilità contrattuale, sia nei confronti dei terzi con responsabilità di natura extracontrattuale, la responsabilità di una tale verifica e anche una approfondita indagine sulle linee portanti del piano di ristrutturazione e i suoi equilibri economici e finanziari onde pervenire al giudizio prognostico oltre che

sulla ragionevolezza, anche sulla sua fattibilità e attitudine a rimuovere l'insolvenza, consentendo il regolare pagamento dei creditori estranei;

rilevato in particolare che il piano si limita ad affermare che la società B spa – condizionatamente al raggiungimento dell'accordo con l'80% dei creditori - si impegna a mettere a disposizione della debitrice la somma di € 6.050.000,00, che sarebbe sufficiente al pagamento (anche mediante accollo) dei creditori aderenti al piano nelle percentuali a stralcio previste e il pagamento integrale del restante 20. % dei creditori non aderenti al piano, senza tuttavia chiarire né i tempi, né le garanzie finanziarie di cui disporrebbe per il versamento della liquidità necessaria, né tantomeno indicare in maniera dettagliata l'ammontare degli accoli relativi ai contratti pendenti e ad altri oneri relativi al personale dipendente e di natura fiscale e previdenziale, onde consentire al Tribunale di verificare più in dettaglio l'effettiva portata dell'intervento finanziario che la stessa si dichiara pronta a compiere e lo stesso attestatore sul punto appare ancor più reticente, limitandosi ad affermare, senza alcuna più approfondita indagine sulla sostenibilità dell'operazione e sul riequilibrio economico finanziario che la stessa consentirebbe in rapporto alla vita dell'impresa, (la quale in prospettiva dovrebbe revocare lo stato di liquidazione e riprendere l'attività produttiva) che la proposta è coerente ed omogenea con quanto esposto e idonea, se accettata, ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei alle trattative, tanto che la sua affermazione appare quasi tautologica e priva di effettivo valore prognostico e come tale non rispondente ai requisiti richiesti dalla legge, mancando ogni seria analisi dei dati esposti dal proponente;

rilevato in particolare che il piano prevede la messa a disposizione del ceto creditorio di tale somma (peraltro anche mediante accoli e quindi

in parte non con esborso di denaro ), con contestuale acquisto del capitale sociale della A per un euro e della parte del credito vantato da banche e fornitori saldato a stralcio da parte della B sempre per un euro ( o di altra società da lei designata), con conferimento di tale credito a capitale della società debitrice, per poter abbattere le perdite e ricostituire lo stesso ( importo peraltro che essendo pari a solo un decimo delle esposizioni non appare sufficiente a coprire le perdite pari a € 8.662.897,00 e a ricostituire il capitale nei minimi di legge, a parte la dubbia legittimità – per non dire palese illiceità - sul piano civilistico di tale abbattimento del capitale e sua ricostituzione con mero conferimento del credito derivante da una tale operazione, il cui valore stimato è pari a zero, trattandosi di un credito vantato nei confronti della stessa società A il cui capitale si intende ricostituire ), con la conseguenza che non appare per nulla chiaro ove verrebbero reperiti i mezzi finanziari non solo per il pagamento dei creditori estranei all'accordo, ma anche per garantire la revoca dello stato di liquidazione e la ripresa dell'attività e il ritrovamento dell'equilibrio finanziario necessario a dare attuazione al piano di ristrutturazione dei debiti ); rilevato d'altro canto che il piano appare carente anche secondo lo stesso giudizio espresso dall'attestatore il quale condiziona il suo stringato parere positivo al verificarsi di una serie di condizioni relative al chiarimento dei rapporti infragruppo fra le società del gruppo A " ... che saranno oggetto di proposta di stralcio " ( dato che tale debitrice fa parte di un gruppo comprendente le altre società rappresentate dalla controllante C srl ( che detiene il 93,5% del capitale della A), D srl, E srl e F spa ( anch'essa partecipata dalla C al 65%), tutte ugualmente in stato di dissesto secondo le affermazioni della stessa resistente e per le quali verrebbe presentato analogo accordo di ristrutturazione dei debiti ),

non esplicitati in alcun modo nella proposta di accordo da sottoporre ai creditori, al pagamento dei credito vantato dalla F al 25%, al pagamento “ ... dei crediti vantati dai clienti per acconti ricevuti [ che ] non sono oggetto di proposta di stralcio ” e “ ... all’accollo da parte dei creditori delle spese legali, accessori e interessi conseguenti ad azioni di recupero “, da applicarsi indistintamente per tutti i creditori ( con conseguente ulteriore riduzione della percentuale effettivamente offerta ai privilegiati che tiene conto del solo importo capitale e non di interessi e spese) e comunque effettua le sue valutazioni senza aver preventivamente attestato la veridicità dei dati aziendali da lui esaminati, in particolare afferenti ai rapporti infragruppo, chiarendo anzi che manca totalmente una valutazione espressa da terzi indipendenti sui valori delle giacenze di magazzino e delle immobilizzazioni tanto materiali quanto immateriali e dei crediti, così come prevista dall’art. 161, secondo comma lett. B), onde consentire ai creditori di valutare la convenienza del piano proposto rispetto all’eventuale fallimento della società, rapportando le consistenze dell’attivo alla proposta di pagamento a stralcio dei creditori aderenti all’accordo ( carenza solo parzialmente emendata in data odierna con il deposito in udienza di una perizia di stima dei solo beni strumentali e delle giacenze di magazzino), tenuto conto che la stessa si sostanzia nella richiesta di un gravoso sacrificio per tutti i creditori privilegiati ( esclusi i dipendenti ), che vedrebbero pesantemente falciata nell’ordine del 70 – 75% la loro posizione in sola linea capitale, a fronte del pagamento in percentuale anche dei creditori chirografari nella misura del 10% ( salvo per le banche a cui verrebbe riconosciuto il pagamento del 10 % del credito comprensivo degli interessi maturati al 31.12.2011) e del pagamento integrale dei creditori non aderenti all’accordo e qualsiasi esame delle problematiche fiscali

inerenti all'accordo di ristrutturazione dei debiti e alle eventuali sopravvenienze attive che potrebbero generarsi dall'operazione ( atteso che gli accordi di ristrutturazione dei debiti non possono essere considerati una particolare forma di concordato preventivo, non potendo quindi ad essi applicarsi il relativo trattamento fiscale delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88.4 Tuir. ), in seguito al pagamento a stralcio dei creditori aderenti all'accordo, se non con l'accenno contenuto nella proposta " ... all'impegno alla cessione dello stesso ( cioè della parte dei crediti vantati dalle banche e dai fornitori saldati a stralcio – v. memoria integrativa depositata in udienza) per un euro al soggetto che si renderà acquirente del 100% del capitale della A ", con conseguente conferma della mancata previsione della posta relativa alla tassazione delle sopravvenienze attive derivanti dalle rinunzie dei creditori;

considerato inoltre che il piano prospettato dalla B pone una condizione particolarmente gravosa per il debitore, essendo condizionato al raggiungimento della maggioranza dell'80% e non del 60 % dei creditori aderenti e alla rinuncia da parte della Banca G del pegno a lei concesso sulle azioni della A, con la conseguenza che le maggioranze da raggiungere appaiono particolarmente difficili e ben superiori al limite minimo previsto per legge, in vista del pagamento integrale dei creditori estranei nella ridotta percentuale del 20% e anche tale aspetto non può non far dubitare della fattibilità dell'accordo proposto, pesantemente condizionato dalle garanzie reali gravanti sul capitale della A e sulla necessità di raggiungere un accordo con una percentuale altissima di creditori;

rilevato che la natura cautelare del procedimento e la pendenza delle istanze di fallimento escludono che il Tribunale possa effettuare ulteriori

approfondimenti istruttori o concedere termini a tal fine, atteso che due delle sette istanze di fallimento presentate sono state ritirate, con conseguente presumibile pagamento dei creditori istanti, con atto che in caso di fallimento sarebbe chiaramente revocabile e che alcuni creditori istanti hanno segnalato che in sede di pignoramento mobiliare è emerso che la A aveva ceduto buona parte delle attrezzature e macchinari di sua proprietà senza pagamento del prezzo alla collegata e parimenti insolvente E srl, in data 2.01.2012 con un atto di natura palesemente fraudolenta, effettuato allo scopo di sottrarre il patrimonio alle ragioni dei creditori, quando lo stato di dissesto era ormai conclamato e tali comportamenti evidenziano come la concessione dell'inibitoria e del termine massimo per il deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e la successiva instaurazione del procedimento omologatorio, potrebbero pregiudicare le ragioni dei creditori in riferimento ad eventuali atti di disposizione patrimoniale compiuti dalla debitrice dal momento in cui è stata posta in liquidazione nell'ottobre del 2011, comprensivi di eventuali rientri effettuati dalle banche sulle proprie esposizioni dei conti correnti e alla loro conseguente impugnazione in caso di fallimento; ritenuto pertanto che la richiesta di inibitoria e di concessione del termine per il deposito dell'accordo di ristrutturazione deve essere respinta, stante l'inidoneità del piano proposto e comunque la carenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'ammissione alla procedura omologatoria, in particolare sotto il profilo della non rispondenza della relazione dell'esperto ai requisiti richiesti dalla legge, con conseguente necessità di pronuncia contestuale sulle istanze di fallimento; accertato il reale stato di insolvenza in cui si trova la debitrice, impossibilitata a far fronte con mezzi normali alle obbligazioni assunte, atteso il conclamato stato di insolvenza, dato l'enorme sbilanciamento

fra l'attivo della società ( stimabile secondo le sommarie valutazioni esposte dalla A in non più di € 8.400.000,00), che risulta aver perso interamente il capitale sociale per perdite ed essere stata posta in scioglimento e liquidazione volontaria per tale ragione e il passivo accumulato che ammonta alla rilevantissima cifra di € 28.636.107,94, sospendendo ogni attività industriale e mettendo in cassa integrazione tutti i propri dipendenti;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di fallimento, in quanto l'impresa debitrice risulta aver superato i limiti dimensionali previsti dall'art. 1, 2° co. l. fall. per poter essere considerata fallibile e la soglia concernente i debiti scaduti e non pagati di cui all'art. 15, ultimo comma, l. fall.;

visto l'art. 182 bis l. fall

**rigetta**

l'istanza presentata in data 14.03.2012;

visti gli artt. 1-5-6-9-15 e 16 Legge Fallimentare;

**P.Q.M.**

**DICHIARA** il fallimento della società

**“ A spa”**

con sede legale e unità locale (ufficio con deposito o magazzino, ufficio legalmente rappresentata dall';

**NOMINA** Giudice Delegato il dott. Gianfranco PELLIZZONI e curatori il dr. e il dr.;

**ORDINA** al legale rappresentante ed a chiunque ne abbia il materiale possesso di depositare presso la Cancelleria entro 3 giorni dalla comunicazione della presente sentenza i libri e le scritture contabili della società; nonché l'elenco dei creditori;

**ORDINA** al legale rappresentante di consegnare al curatore tutta la corrispondenza, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento;

**FISSA** l'udienza del **27.07.2012** ad **ore 11,30** per l'esame dello stato passivo avanti il Giudice Delegato;

**ASSEGNA** ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali e mobiliari su cose in possesso della fallita società il termine di gg. 30 prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle relative domande di insinuazione documentate;

Visto l'art. 101 l. fall.;

**AVVERTE** che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è di **diciotto mesi** dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;

**RIMETTE** al giudice delegato di fissare le successive udienze di verifica delle domande tardive;

**ORDINA** che la presente sentenza venga notificata al P.M. e al debitore; comunicata per estratto al curatore e al richiedente il fallimento, nonché annotata ai sensi dell'art. 17, 2° co. l. fall. – presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, anche per via telematica.

Così deciso in Udine, addì 30.03.2012

IL PRESIDENTE  
(dott.ssa Alessandra BOTTAN GRISELLI)

IL GIUDICE ESTENSORE  
(dott. Gianfranco PELLIZZONI)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Alberta BUNELLO)

**DEPOSITATA** in Cancelleria oggi

e pubblicata a' sensi dell'art. 17 L.F.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Alberta BUNELLO)

www.unijurist.it